

Condizioni di Acquisto Generali del Gruppo Autotest

1. Aspetti generali – ambito di applicazione

1.1 Valgono esclusivamente le presenti Condizioni di Acquisto Generali, ivi compresi i relativi allegati, che trovano applicazione; le condizioni del fornitore, che risultano essere in contrapposizione o divergenti dalle Condizioni di Acquisto Generali non verranno accettate, a meno che non sia stata espressamente approvata la loro validità per iscritto. Le presenti Condizioni di Acquisto Generali valgono anche nel caso in cui vengano accettate consapevolmente, e senza alcuna riserva, le condizioni e le consegne del fornitore che risultano essere in contrapposizione o divergenti dalle nostre Condizioni di Acquisto Generali.

1.2 Le presenti Condizioni di Acquisto Generali valgono per tutti gli ordini trasmessi in forma scritta o elettronica da parte di un'azienda appartenente al Gruppo Autotest (Autotest) e verranno considerate parte integrante del contratto.

1.3 Le nostre Condizioni di Acquisto Generali valgono anche per tutte le future attività commerciali che verranno concluse con il fornitore.

2. Attuazione delle condizioni contrattuali – forma scritta

2.1 Le condizioni contrattuali entreranno in vigore per Autotest solo nel momento in cui Autotest risponderà all'offerta del fornitore con un ordine scritto oppure quando un ordine scritto da Autotest verrà confermato da un altro documento scritto (accettazione o conferma dell'ordine).

2.2 Il fornitore sarà tenuto ad un'immediata conferma dell'ordine per iscritto. Fino a quando un ordine del fornitore non verrà accettato, l'ordine potrà essere revocato in un qualsiasi momento da "Autotest", senza che quest'ultimo debba ritenersi responsabile nei confronti del fornitore per gli ordini di consegna previsti dal contratto generale/dal programma di fornitura. Se il fornitore non fosse in grado di rispettare una consegna a causa dei quantitativi o della data di consegna dovrà comunicarlo per iscritto ad Autotest entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine di consegna indicando il primo termine di consegna possibile.

2.3 Gli ordini, le richieste di fornitura, la stipulazione di contratti, nonché le relative modifiche ed integrazioni richiederanno la forma scritta. Nell'ambito della prassi commerciale necessiteranno della forma scritta anche le comunicazioni trasmesse mediante la teletrasmissione di dati, oppure via e-mail o telefax.

3. Modifiche contrattuali

3.1 Nell'ambito dell'accettabilità del contratto per il fornitore, Autotest avrà diritto di richiedere, in un qualsiasi momento, eventuali modifiche del volume e dell'esecuzione dell'oggetto della fornitura. Inoltre si dovranno disciplinare opportunamente gli effetti, in particolare, per quanto riguarda i maggiori costi e i costi minori, nonché i termini di fornitura. Il fornitore dovrà giustificare nell'immediato gli effetti di una tale modifica di prezzi e dei termini di fornitura tramite un'opportuna documentazione.

3.2 Il fornitore non potrà effettuare alcuna modifica dell'oggetto di fornitura senza la previa approvazione scritta di Autotest; in particolare non potrà scambiare materiali, modificare il luogo di fabbricazione o la specifica dell'oggetto di fornitura.

3.3 Il fornitore potrà proporre delle modifiche all'oggetto di fornitura, nel caso ciò si renda necessario, per soddisfare i requisiti tecnici. Con la sua proposta descriverà per iscritto gli effetti sui prezzi e sui termini di fornitura. Anche tale modifica, proposta dal fornitore, acquisirà efficacia soltanto nel momento in cui Autotest l'avrà espressamente approvata per iscritto, anche tenendo conto degli effetti sui prezzi e sui termini di fornitura.

3.4 Il fornitore si assumerà la responsabilità di comprendere e di attenersi alla documentazione tecnica (disegni, dati CAD, capitolato d'oneri, specifiche) e alle restanti specifiche tecniche.

In caso di dubbio il fornitore si rivolgerà al personale competente di Autotest. Ci si attende che il fornitore trovi una spiegazione a tutte le questioni in sospeso già nella fase di progettazione dei prodotti. Tutte le modifiche apportate alle specifiche tecniche richiederanno la previa approvazione scritta di Autotest. Non sono ammessi accordi verbali. In caso di una modifica apportata senza previa approvazione, il fornitore sarà tenuto a rimborsare Autotest i danni da ciò risultanti.

4. Forniture – Termini di consegna

4.1 I quantitativi e i termini di consegna verranno specificati solo ed esclusivamente negli ordini o nelle richieste di fornitura. Il fornitore sarà tenuto a garantire i volumi richiesti, per potere rispettare i quantitativi degli ordini o delle richieste di fornitura. Nell'ambito delle richieste di fornitura, Autotest concederà al fornitore due settimane di tempo per la produzione dei pezzi finiti e altre due settimane per l'approvvigionamento delle materie prime. I termini di fornitura, che oltrepassano questi limiti, saranno considerati soltanto dei valori previsionali non vincolanti. Fermo restando che ulteriori svincoli delle produzioni avvengono per iscritto, il periodo verrà opportunamente prolungato.

Autotest non avrà alcun obbligo di acquisto per i pezzi già finiti che superano i termini stabiliti per gli svincoli delle produzioni, nonché per il materiale che supera i termini di svincolo. Autotest si riserva il diritto di adeguare il fabbisogno ai termini di consegna e ai quantitativi che non sono ancora divenuti vincolanti a causa del decorso temporale.

4.2 I termini e le scadenze concordate sono vincolanti ed essenziali per l'adempimento del contratto di fornitura. Determinante per l'osservanza del termine di consegna o della scadenza della consegna è l'arrivo delle merci presso l'ufficio ricevimento merci che verrà indicato nell'ordine/richesta di fornitura.

4.3 Autotest non sarà tenuta ad accettare le merci che vengono consegnate prima del termine di consegna. Il rischio di deperimento delle merci che sono state consegnate prima del termine di consegna verrà assunto dal fornitore. Una fornitura anticipata non comporterà alcuna scadenza anticipata. Autotest avrà il diritto di restituire forniture in eccesso a carico del fornitore; il fornitore dovrà sostenere tutti i costi di imballaggio, di lavorazione, di smistamento e di trasporto. Autotest avrà il diritto di posticipare le richieste di fornitura o di disporre una sospensione provvisoria delle forniture previste senza che il fornitore sia autorizzato a modificare il prezzo delle merci.

4.4 Se il fornitore dovesse prevedere delle difficoltà per quanto concerne la produzione, l'approvvigionamento delle materie prime, l'osservanza del termine di consegna o di condizioni simili che possono ostacolare la puntuale fornitura o pregiudicare la qualità concordata della merce, ciò dovrà essere comunicato immediatamente all'Ufficio Ordini di Autotest.

4.5 Non sarà possibile effettuare delle forniture parziali e si dovranno eseguire soltanto delle forniture complete, a meno che Autotest non approvi espressamente tale fornitura parziale. Nel caso in cui vengano concordate delle forniture parziali, il fornitore dovrà elencare la rimanente quantità di materiale da fornire.

4.6 In caso di modifiche apportate alla serie di produzione e al passaggio – avvenuto in seguito a tali modifiche, a nuovi materiali/componenti – il fornitore dovrà comunicare ad Autotest le eventuali eccedenze entro e non oltre una settimana dall'avvenuto passaggio.

4.7 Il fornitore dovrà garantire che anche durante il periodo delle ferie aziendali effettuerà le consegne ad Autotest o per Autotest.

4.8 In nessun caso e per nessun motivo il fornitore avrà il diritto di sospendere le forniture. Anche in caso di controversia in merito alla qualità, ai quantitativi, ai prezzi e ai pagamenti il fornitore non sarà autorizzato a bloccare le forniture.

4.9 Il fornitore dovrà mettere a punto un piano d'emergenza per garantire la fattibilità della fornitura e presentarlo ad Autotest. Il fornitore dovrà garantire di essere reperibile 24 ore su 24. Oltre al quantitativo commissionato per la successiva consegna, il fornitore manterrà una riserva di sicurezza FIFO di merce IO, sempre disponibile, per la copertura degli ordinativi, almeno per la richiesta successiva.

Autotest avrà il diritto di verificare le riserve di sicurezza dopo un periodo di preavviso di due ore durante il normale orario lavorativo del fornitore. In caso di un'insufficiente riserva di sicurezza FIFO, il Responsabile della gestione disponibilità di Autotest dovrà immediatamente dare comunicazione scritta in merito alla situazione e al periodo previsto per il reintegro della riserva di sicurezza FIFO. La riserva di sicurezza verrà subito reintegrata senza l'ulteriore vigilanza da parte di Autotest e, comunque, entro e non oltre dodici ore dall'esaurimento della riserva.

5. Ritardo nella consegna

Il fornitore sarà tenuto a risarcire ad Autotest i danni conseguenti ai ritardi di consegna.

6. Spedizione - Imballaggio – Rischio durante il trasporto – Passaggio di proprietà - Applicazione degli Incoterms

6.1 Tutte le merci dovranno essere opportunamente imballate, contrassegnate e spedite tenendo conto della diligenza commerciale. Le disposizioni, comunicate da Autotest, che costituiscono parte integrante del contratto, dovranno essere rigorosamente osservate e rispettate dal fornitore.

6.2 Ad ogni fornitura si dovranno sempre allegare i previsti documenti di accompagnamento delle merci. Si rimanda pertanto ai regolamenti di "Autotest". Autotest non accetterà forniture, alle quali non vengano allegati i documenti di accompagnamento delle merci, conformemente alle disposizioni previste.

6.3 Il fornitore è tenuto a presentare il così detto certificato di origine dell'oggetto di fornitura (dichiarazione di conformità del fornitore), ovvero il fornitore dovrà a tempo debito trasmettere ad Autotest la dichiarazione necessaria relativa sia all'origine commerciale che all'origine preferenziale delle merci e, quindi, notificargli immediatamente, senza che gli venga richiesto un'eventuale modifica dell'origine. Contemporaneamente il fornitore dovrà comprovare la veridicità dei dati relativi all'origine delle

merci mediante un foglio informativo che dovrà essere autenticato dall'ufficio doganale. Se il fornitore non dovesse adempiere a tale obbligo risponderà di tutti i danni da ciò derivanti.

6.4 Se la consegna ritardata dei documenti sopra indicati dovesse provocare degli stalli oppure dei periodi di giacenza, tutti i costi e le spese relative verranno addebitati al fornitore.

6.5 Le targhette di identificazione esistenti e/o allegate che si riferiscono alle caratteristiche, alla composizione, alla conservabilità, alle denominazioni, alle descrizioni, ai documenti di accompagnamento, alle istruzioni d'uso e di montaggio dovranno, per quanto riguarda il contenuto, essere compilate in modo corretto, ineccepibile, completo e comprensibile.

6.6 Qualora il fornitore non si attenga al tipo di imballaggio prescritto ed autorizzato, Autotest si riserverà il diritto di addebitargli i costi aggiuntivi da ciò derivanti. Il passaggio da un imballaggio standard ad un imballaggio alternativo dovrà essere previamente approvato da Autotest. Prima dell'utilizzo di un altro imballaggio si dovranno concordare il tipo e la relativa capienza. Il fornitore sarà tenuto a verificare e a controllare i processi di imballaggio e di identificazione, nella misura in cui ciò venga richiesto, per garantire la conformità ai requisiti previsti.

6.7 Il passaggio di proprietà della merce e il rischio di deperimento accidentale della stessa avverrà nel momento e nel luogo di fornitura che è stato stabilito nel contratto di fornitura.

6.8 Tutte le forniture verranno effettuate in base agli Incoterms 2011. La fornitura dovrà essere concordata per iscritto dal fornitore e da Autotest.

7. Prezzi e termini di pagamento

7.1 I prezzi concordati sono da ritenersi prezzi fissi e si intendono, tranne che se diversamente concordato, comprensivi dell'imballaggio e dell'assicurazione, al netto dell'IVA.

7.2 I termini di pagamento verranno concordati per iscritto tra il fornitore e Autotest. Nel caso in cui vengano accettate delle forniture anticipate, la scadenza si riferirà al termine di consegna concordato.

7.3 La fattura originale di un fornitore dovrà riportare, di volta in volta, i dati obbligatori, come previsto dalla legge. Oltre a ciò dovranno essere riportate su tutte le fatture il numero della bolla di accompagnamento e del programma di fornitura, rispettivamente il numero dell'ordine, nonché le condizioni di pagamento e le coordinate bancarie. La fattura dovrà essere emessa in originale e dovrà essere corretta in tutte le sue parti.

7.4 Eventuali violazioni da parte del fornitore dell'obbligo di emettere fatture, come da disposizioni, potranno determinare dei ritardi e/o dei costi aggiuntivi alla lavorazione, delle cui conseguenze sarà ritenuto responsabile il fornitore.

7.5 Il ritardato ricevimento delle fatture o delle merci e la fornitura di merci difettose, autorizzeranno Autotest a trattenere i relativi pagamenti.

7.6 Ad Autotest spetteranno i diritti di compensazione e di ritenzione nella misura prevista dalla legge.

8. Qualità - Controllo ingresso merci - Reclamo per difetti – Diritto di ispezione

8.1 Il fornitore sarà tenuto a fornire le merci prive di difetti al 100 per cento.

8.2 "L'Accordo sulla garanzia della qualità" da parte di Autotest è parte integrante del contratto e verrà rigorosamente osservato e rispettato dal fornitore.

8.3 Nel caso in cui le autorità competenti richiedano, per il controllo di determinati requisiti, di voler prendere visione del processo produttivo e dei certificati di collaudo di Autotest, il fornitore dovrà accettare di accordare lo stesso diritto ad Autotest nella propria azienda e a fornirgli tutto il supporto necessario.

8.4 Per quanto riguarda l'applicazione della disciplina dell'"Accordo sulla garanzia della qualità", esistente tra Autotest" e il fornitore, il controllo della merce in ingresso da parte di Autotest si limiterà a quanto qui di seguito riportato: Autotest è tenuto, per quanto riguarda il controllo della merce in entrata, soltanto al suo riconoscimento e a verificarne i quantitativi, i danni da trasporto ed altri danni evidenti. Si rimanda pertanto ai regolamenti di Autotest in merito all'accettazione della merce e al loro controllo in entrata.

8.5 Un pagamento della merce non equivale ad un'approvazione delle merci difettose; inoltre, le ispezioni effettuate da Autotest, o dai suoi clienti, non esonereranno il fornitore dalla sua responsabilità per le merci difettose.

8.6 Autotest dovrà notificare immediatamente per iscritto eventuali difetti riscontrati nella fornitura non appena questi verranno accertati in base al normale andamento dell'attività commerciale, come previsto dalle disposizioni. A tale riguardo il fornitore rinuncerà all'obiezione della ritardata denuncia dei vizi.

8.7 Autotest avrà diritto, dopo un preavviso, di accedere all'azienda del fornitore durante l'orario di lavoro per verificare i locali, le merci, i materiali, la produzione delle merci e tutte le attrezzature, macchine e dispositivi utilizzati per la fornitura.

9. Competitività

9.1 Il fornitore garantirà che le merci da lui fornite sono concorrenziali per quanto concerne il prezzo, la tecnologia, la qualità e il design.

9.2 Nel caso in cui Autotest dovesse offrire delle merci equivalenti a condizioni concorrenziali, l'acquirente informerà il fornitore di ciò per iscritto e firserà un'opportuna scadenza, per ristabilire la competitività. Il fornitore verificherà e adotterà internamente tutte le misure necessarie per ristabilire la competitività. Egli renderà edotto Autotest su queste misure e sulla revisione dell'offerta. Tale revisione da parte del fornitore servirà a ristabilire la competitività delle merci in questione entro l'opportuna scadenza stabilita da Autotest.

Autotest e il fornitore convengono sul fatto che l'obbligo del mantenimento della competitività è un impegno fondamentale per il contratto di fornitura.

9.3 Se il fornitore non presenterà entro la scadenza, opportunamente prevista, un'offerta concorrenziale, Autotest potrà far valere il diritto di recesso, conformemente all'articolo 15 del contratto, qui di seguito riportato.

10. Serie fuori produzione - Pezzi di ricambio

10.1 Il fornitore sarà tenuto a comunicare ad Autotest, entro e non oltre una settimana dalla fine ufficiale della produzione della serie (EOP – End of Production – Fuori Produzione), tutte le eccedenze di materiali/componenti.

Autotest non accetterà le notifiche in ritardo e tale ritardo verrà addebitato al fornitore.

10.2 Il fornitore sarà tenuto a garantire il fabbisogno di ricambi per un periodo di almeno 15 anni dalla fine ufficiale della produzione dei singoli componenti che sono oggetto del contratto di fornitura. I pezzi di ricambio dovranno soddisfare gli stessi requisiti di conformità e di qualità dei pezzi prodotti in serie.

10.3 Il fornitore sarà tenuto a concordare lo stesso regolamento contrattuale con i propri fornitori e a far sì che venga rispettato.

11. Garanzia

11.1 Il fornitore garantirà che tutte le merci sono conformi alle specifiche, ai campioni, ai disegni e alle descrizioni, che sono esenti da vizi di ogni genere, e in particolare, che sono funzionanti e prive di difetti.

Il fornitore, che è stato informato da Autotest in merito all'utilizzo previsto delle merci, garantirà che le merci sono adatte per gli scopi menzionati e che sono state adeguatamente progettate.

11.2 Se le merci fornite sono difettose:

a) prima dell'inizio della produzione (lavorazione o montaggio) Autotest potrà dare al fornitore la possibilità di selezionare la merce e di eliminare i vizi o di provvedere ad una fornitura supplementare (sostitutiva), a meno che Autotest non ritenga la difettosità accettabile. Nel caso in cui il fornitore non fosse in grado di provvedere a tale richiesta, oppure non dovesse soddisfare immediatamente la richiesta d'eliminazione dei vizi, Autotest potrà, per tale motivo, rescindere dal contratto senza fissare un'ulteriore scadenza e/o a restituire la merce a rischio del fornitore. Nei casi improvvigabili Autotest potrà provvedere direttamente all'eliminazione dei vizi, previo accordo con il fornitore, oppure potrà affidare l'incarico ad un terzo. I costi derivanti saranno pertanto addebitati al fornitore. Se la stessa merce difettosa dovesse essere ripetutamente fornita, Autotest avrà il diritto – dopo l'invio di una raccomandata che menzioni la fornitura nuovamente difettosa – di disdire il restante quantitativo di fornitura non ancora consegnato.

b) nel caso in cui il difetto dovesse essere riscontrato soltanto dopo l'inizio della produzione, Autotest potrà richiedere un ripristino oppure un rimborso di tutti i costi e delle spese richieste per il ripristino, quali, in particolare, i costi di trasporto, di lavorazione, di materiali, i costi d'impianto, di montaggio e smontaggio.

c) nel caso in cui il fornitore dovesse essere responsabile della violazione di un obbligo, che supera la fornitura delle merci difettose, allora Autotest potrà richiedere il rimborso dei danni conseguenti, risultanti da tali difetti. Il danno generato dal vizio corrisponderà al danno che Autotest avrà subito direttamente a causa della fornitura di merci difettose per altri beni giuridici diversi dalle merci fornite.

11.3 Autotest avrà il diritto di stipulare degli accordi con il cliente finale per la liquidazione del danno e di forfetizzare i costi per lo scambio delle merci oppure per il risarcimento dei danni. Il fornitore sarà tenuto a risarcire i danni rivendicati da Autotest e i relativi costi, sempre che questi siano riconducibili ad una fornitura difettosa. Per la riconsegna dei pezzi, per l'analisi e per la determinazione della quota di riconoscimento e per la determinazione dei costi saranno validi gli accordi stipulati tra i clienti finali e Autotest. Per la riduzione della spesa di riconsegna dei pezzi e dell'analisi dei pezzi di tutte le parti difettose, su scala globale e, in caso di responsabilità per i vizi della cosa, verranno effettuati, di norma, dei controlli a campione sulle parti difettose. Saranno ritenute valide le quantità effettivamente difettose determinate da "Autotest" o dal produttore dei veicoli in luogo di quelle conteggiate. Il fornitore sarà tenuto a sostenere parzialmente le spese risultanti a carico di Autotest che sono state provocate dal fornitore.

11.4 Nel caso in cui le merci siano state malamente costruite e siano già state fornite da Autotest al cliente e che tali merci difettose siano state sottoposte all'acquirente senza che il suo cliente abbia effettuato un controllo, il fornitore dovrà approvare che sia stato il cliente di Autotest a riscontrare il difetto, oppure che ciò avvenga per il tramite di un terzo incaricato da Autotest come prova di tale difettosità, anche se le merci difettose non saranno esibite.

11.5 Il periodo di garanzia sarà (1) di 36 mesi per i veicoli destinati a tutti i mercati (ad eccezione del mercato nordamericano) e (2) di 48 mesi per i veicoli destinati al mercato nordamericano (USA, Canada, Messico), ogni volta, dopo la prima immatricolazione del veicolo sul quale verranno montate le merci o parti di queste. Tuttavia, nel caso in cui Autotest dovesse concedere al suo cliente un periodo di garanzia più lungo, o più breve, sarà valido questo periodo di garanzia, come concordato, che tuttavia non potrà superare i 60 mesi dalla data di produzione del veicolo.

11.6 I diritti di Autotest, concordati nel presente articolo, si applicheranno in aggiunta a tutti gli altri diritti legali o previsti dal contratto.

12. Responsabilità sui prodotti - Esonero - Assicurazione della responsabilità civile

12.1 Fermo restando che il fornitore è responsabile dei danni arrecati ai prodotti, egli sarà tenuto a tale riguardo, ad esonerare Autotest dalle richieste di risarcimento danni da parte di terzi, a prima richiesta, se la causa di ciò rientra nell'ambito delle sue competenze e nel relativo ambito organizzativo e se risulta essere direttamente responsabile nel rapporto con i terzi.

12.2 Nell'ambito della responsabilità dei danni, ai sensi del capoverso 1, il fornitore sarà tenuto a rimborsare eventuali spese, che risultano da, o essere in relazione con, un'azione di richiamo autorizzata da Autotest o dal cliente finale.

12.3 Il fornitore sarà responsabile anche dei suoi rappresentanti o subfornitori nella stessa misura in cui risponde direttamente del proprio comportamento.

12.4 Il fornitore sarà tenuto a stipulare un'opportuna copertura assicurativa, in particolare un'assicurazione di responsabilità civile del fabbricante, un'assicurazione aziendale obbligatoria di responsabilità civile e un'assicurazione contro le spese di richiamo in relazione ai propri obblighi derivanti dal contratto di fornitura. Il fornitore dovrà presentare a Autotest un certificato assicurativo corrispondente entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

13. Diritti di proprietà industriale

13.1 Il fornitore sarà responsabile dei diritti che risulteranno dall'uso contrattuale delle merci, dalla violazione dei diritti di proprietà industriale e dell'omessa presentazione della dichiarazione del diritto di proprietà industriale.

13.2 Il fornitore esonererà "Autotest" e i suoi acquirenti da tutte le pretese derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale e dell'omessa presentazione della dichiarazione del diritto di proprietà industriale. Ciò comprenderà tutti i danni, le rivendicazioni e i diritti derivanti dalla violazione effettiva o dichiarata dei diritti di proprietà industriale o dell'omessa presentazione della dichiarazione del diritto di proprietà industriale attraverso la vendita, la commercializzazione, la produzione, l'alienazione, l'offerta di vendita oppure l'utilizzo delle merci fornite, ivi comprese le spese sostenute per l'esercizio di un diritto.

13.3 Ciò non si applicherà, nel caso in cui il fornitore abbia prodotto le merci secondo i disegni e i modelli trasmessi da Autotest, oppure in base ad altre descrizioni o indicazioni, equivalenti a quelle di Autotest e non era al corrente, oppure non poteva sapere, in relazione ai prodotti da lui sviluppati, che così facendo sarebbero stati violati i diritti di proprietà industriale.

13.4 I partner contrattuali saranno tenuti ad informare immediatamente in merito alla conoscenza dei rischi di violazione e dei presunti casi di violazione e avranno la possibilità di opporsi, di comune accordo, alle corrispondenti pretese.

13.5 Il fornitore comunicherà immediatamente ad Autotest l'uso dei diritti di proprietà industriale e della dichiarazione del diritto di proprietà industriale sulle merci, propri e provvisti di licenza, sia quelli pubblicati che non pubblicati.

13.6 Sempre che non sia stato diversamente disciplinato nel contratto di fornitura, tutti i disegni, i modelli e le specifiche, nonché tutte le informazioni elaborate dal fornitore e trasmesse ad Autotest, diverranno di proprietà esclusiva di Autotest che riceverà un diritto d'uso, valido in tutto il mondo, esclusivo e trasferibile. Il costo per il trasferimento dei diritti, rispettivamente la concessione del diritto d'uso, sarà previsto nel prezzo della fornitura. Pertanto con il trasferimento della proprietà, rispettivamente del diritto d'uso esclusivo, Autotest disporrà gratuitamente dell'intera documentazione e di tutte le informazioni.

13.7 Nella misura in cui l'acquirente metterà a disposizione del fornitore riproduzioni, disegni, conteggi, dati, descrizioni delle prestazioni, specifiche e altri documenti, Autotest si riserva i diritti d'autore; a queste informazioni non potranno accedere terzi senza un'esplicita approvazione scritta di Autotest. Le informazioni dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per la messa in produzione e/o lavorazione dell'ordine di Autotest. Al termine dell'esecuzione del contratto di fornitura le informazioni dovranno essere restituite, senza alcuna riserva, ad Autotest. Le informazioni dovranno essere tenute celate ai terzi.

13.8 Se i diritti di proprietà industriale del fornitore dovessero essere richiesti per l'utilizzo delle merci da parte di Autotest e/o dei suoi acquirenti, il fornitore dovrà concedere ad Autotest e ai suoi acquirenti la licenza, valida in tutto il mondo, irrevocabile e gratuita, per l'utilizzo completo delle merci, la vendita, la commercializzazione, l'alienazione, l'offerta di vendita, il possesso, la vendita, la riparazione, la produzione e la riproduzione delle merci.

14. Recesso ordinario

14.1 Autotest avrà diritto a recedere dai contratti di fornitura o da parte di essi, in un qualsiasi momento e senza alcuna indicazione delle motivazioni, tramite una lettera raccomandata al fornitore con un termine di preavviso di 30 giorni. Nel caso di recesso Autotest dovrà rimborsare al fornitore i seguenti importi:

a) il prezzo concordato per le merci non ancora pagate e già fornite, che sono esenti da vizi;

b) il prezzo concordato per tutte le merci finite che sono state prodotte, in conformità al contratto di fornitura, e che non sono state ancora fornite all'acquirente;

c) i costi diretti dei prodotti e delle materie prime non finite, che il fornitore ha sostenuto per l'approntamento delle merci in conformità al contratto di fornitura, sempre che questi costi siano ragionevoli, tuttavia, al netto del valore dei prodotti e delle materie prime non finite che il fornitore ha successivamente utilizzato o venduto con l'autorizzazione dell'acquirente.

Nel caso in cui si verifichi un caso come quello riportato nell'articolo 14.1 a), b) o c), si dovrà provvedere alla fornitura delle merci e delle materie prime su richiesta di Autotest.

14.2 Autotest non sarà tenuto in nessun caso a pagare le merci finite, i prodotti o le materie prime non finite che superano i quantitativi ordinati o l'obbligo di ritiro di Autotest, conformemente all'articolo 4.1 delle presenti Condizioni di Acquisto Generali. Autotest non dovrà rimborsare nemmeno quelle merci o quei materiali che rientrano nelle abituali scorte del fornitore o che sono facilmente commercializzabili.

14.3 Il presente diritto di recesso ordinario si applicherà in aggiunta a tutti gli altri diritti di Autotest nel caso in cui questi intenda cessare anticipatamente un contratto di fornitura.

15. Recesso per giusta causa

15.1 Autotest avrà il diritto a recedere completamente o parzialmente dai contratti di fornitura, per giusta causa, tramite una lettera raccomandata al fornitore entro una scadenza opportuna, senza che da ciò ne derivi il diritto di pagamento compensativo in base all'articolo 14, nell'eventualità in cui

a) il fornitore dovesse violare un obbligo fondamentale del contratto di fornitura e non dovesse porvi rimedio entro un'adeguata scadenza non superiore a 14 giorni;

b) il fornitore dovesse diventare insolvente, presentare una domanda di apertura di procedura fallimentare o di liquidazione oppure nominare un curatore fallimentare;

c) si verifichi una sostanziale modifica dei rapporti di proprietà all'interno dell'azienda del fornitore, in base alla quale non è più possibile un ragionevole proseguimento del contratto di fornitura di Autotest; ciò si verifica in particolare nel caso in cui un diretto concorrente di Autotest partecipi per più del 25 per cento nell'azienda del fornitore;

d) il fornitore, oppure il personale incaricato dal fornitore, abbiano commesso dei reati oppure delle violazioni amministrative, che riguardino la concorrenza sleale oppure atti di corruzione, in relazione al rapporto commerciale esistente con Autotest o con il relativo acquirente, in particolare abbiano commesso reati patrimoniali, quali truffa o prevaricazione, reati fallimentari, violazioni del diritto dei cartelli di ogni genere, reati di corruzione, quali subornazione, corruzione, concessione di privilegi, pagamento o accettazione di bustarelle.

15.2 Il fornitore sarà tenuto a proseguire i contratti di fornitura nella misura richiesta sempre che questi non siano stati rescisi.

15.3 Il diritto di recesso per giusta causa sussiste in aggiunta ad eventuali altri diritti legali o previsti dal contratto di Autotest, ovvero il diritto di concludere completamente o in parte anticipatamente il contratto di fornitura.

16. Passaggio di proprietà delle attrezzature – Mezzi di produzione – Provviste di materiali – Proprietà delle attrezzature da parte dell'acquirente

16.1 Tutte le attrezzature, i mezzi di controllo e di produzione, che sono stati messi a disposizione del fornitore da Autotest o dal cliente finale, dovranno essere identificati in modo inequivocabile, secondo le direttive di Autotest, come appartenenti in modo chiaro e continuativo ad Autotest o al cliente finale e mantenuti separati dalla proprietà del fornitore.

16.2 Il fornitore non sarà autorizzato, in nessuna circostanza, ad utilizzare attrezzature, mezzi di controllo e di produzione che gli sono stati messi a disposizione da Autotest o dal cliente finale per produrre pezzi per conto di altri clienti, a meno che Autotest non lo abbia espressamente autorizzato per iscritto.

16.3 Il fornitore sarà tenuto a garantire una sufficiente copertura assicurativa contro ogni tipo di danno e contro il danneggiamento di attrezzature, mezzi di controllo e mezzi di produzione, nonché per lo stock di merci che sono di proprietà di Autotest e,

rispettivamente, del cliente finale. Il fornitore dovrà mantenere in uno stato ineccepibile le attrezzature, i mezzi di controllo e di produzione, che gli sono stati messi a disposizione, come pure lo stock di merci. Inoltre il fornitore provvederà, a proprie spese, alle riparazioni e alle misure richieste per la manutenzione preventiva e la conservazione di queste attrezzature e mezzi di produzione e a fornire la prova su richiesta. Il fornitore si assumerà i rischi di perdita o di deterioramento delle attrezzature, dei mezzi di controllo e di produzione, messi a disposizione, come pure dello stock di merce fino a quando resteranno sotto la sua custodia o sotto il suo controllo.

16.4 Il fornitore dovrà maneggiare con prudenza e in modo sicuro le attrezzature, i mezzi di controllo e di produzione messi a sua disposizione, come pure lo stock di merci e dovrà mantenere indenne "Autotest" per quanto riguarda tutte le pretese, le responsabilità, le spese e i danni, che derivano dal montaggio, uso, conservazione o riparazione di tali attrezzature, mezzi di controllo e di produzione messi a sua disposizione o dello stock di merci, o che sono in stretta relazione ad essi.

16.5 Se le attrezzature, i mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione, o lo stock di merci, non dovessero essere più utilizzati il fornitore informerà il Reparto competente di "Autotest" e richiederà le relative istruzioni. Le attrezzature, i mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione, nonché lo stock di merce, potranno essere smaltiti soltanto dopo le esplicite indicazioni scritte di Autotest.

16.6 Autotest o il suo cliente finale avranno il diritto di accedere durante l'abituale orario d'ufficio all'area aziendale del fornitore per ispezionare le attrezzature, i mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione, le provviste di merci cedute e di verificare le relative registrazioni.

16.7 Autotest avrà il diritto di riappropriarsi, in un qualsiasi momento, senza alcuna motivazione o pagamento, delle attrezzature, dei mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione, nonché dello stock di merci cedute o di chiedere la loro restituzione. Su richiesta di Autotest il fornitore dovrà restituire immediatamente le attrezzature, i mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione, nonché lo stock di merce ceduta, ed approntare la spedizione oppure a fornire tutto ciò ad Autotest o al suo cliente finale.

Autotest rimborserà al fornitore le spese per la fornitura in modo congruo. Il fornitore non avrà alcun diritto di ritenzione per quanto riguarda le attrezzature, i mezzi di controllo e di produzione messi a disposizione o lo stock di merce ceduta. Il fornitore non potrà, in particolare, opporsi alla restituzione in caso di:

a) obiezione per l'inefficacia del recesso dal rapporto di fornitura;

b) obiezione per il mancato ammortamento del contributo delle spese per le attrezzature, i mezzi di controllo e di produzione o per i dispositivi sequenziali, la manutenzione e la conservazione. Se al fornitore spetta il diritto al pagamento delle quote dei costi non ammortizzati di questi mezzi, allora Autotest acconsentirà a rimborsare queste quote dei costi dopo la consegna. Con il rimborso delle spese Autotest entrerà in possesso delle attrezzature, dei mezzi di controllo, dei mezzi di produzione e dei dispositivi sequenziali anche se non dovesse esserne ancora il proprietario. Il fornitore dovrà vincolare i suoi fornitori agli stessi obblighi.

16.8 Nel caso in cui Autotest o il suo cliente finale non siano i proprietari delle attrezzature, dei mezzi di controllo e di produzione, riceveranno il diritto di opzione d'acquisto per garantire la fornitura di queste attrezzature, mezzi di controllo, mezzi di produzione e dispositivi sequenziali. In caso di sospensione della fornitura, per qualsiasi motivo, Autotest o il suo cliente finale, che non sono proprietari, potranno esercitare il diritto di opzione d'acquisto per le attrezzature, i mezzi di controllo, i mezzi di produzione e i dispositivi sequenziali entro 30 giorni dalla conoscenza della sospensione della fornitura. Il prezzo d'acquisto corrisponderà alle quote dei costi, non ancora ammortizzati, da parte del fornitore. Il fornitore dovrà vincolare i propri subfornitori agli stessi obblighi.

16.9 Nel caso in cui Autotest metta a disposizione del fornitore dei pezzi, si riserva il diritto di proprietà. Il fornitore provvederà alla lavorazione o alle relative modifiche per conto di Autotest. In caso di trasformazione o di una mescolanza Autotest acquisirà la proprietà dei nuovi beni in base al rapporto esistente tra il valore dei beni a lui appartenenti e il valore degli altri oggetti acquisiti al momento della trasformazione.

17. Sicurezza - Ambiente - Sostanze pericolose - Esonero

17.1 Il fornitore garantisce che verranno impiegati soltanto materiali che soddisfano le direttive legali e tecniche [ad es. le linee guida Reach] in riferimento alle sostanze tossiche e pericolose e le normative, di volta in volta, vigenti per l'ambiente, l'igiene, la sicurezza, l'elettricità e i campi elettromagnetici.

17.2 Nell'ambito dei lavori di sviluppo del processo per il riutilizzo dei componenti, rispettivamente degli elementi, dovrà dimostrare di utilizzare, di volta in volta, quello più compatibile con l'ambiente e più economico, secondo lo stato della tecnica e della scienza.

17.3 Le sostanze pericolose (in particolare quelle tossiche o facilmente infiammabili), che vengono fornite con il permesso scritto di Autotest, dovranno essere ben visibili e contraddistinte esternamente; le relative schede di sicurezza dovranno essere trasmesse ad Autotest.

17.4 Nel caso in cui Autotest dovesse rispondere civilmente a causa di non ottemperanza del fornitore nei riguardi degli obblighi precedenti, attraverso delle misure amministrative di sicurezza, il fornitore dovrà esonerare Autotest da queste misure e pretese, nonché dalle spese giudiziarie a prima richiesta scritta.

17.5 Componenti cancerogeni, tossici o geneticamente modificati sono totalmente vietati. Si esclude in ogni caso un pericolo per la salute dell'utilizzatore con un utilizzo conforme alle norme.

17.6 Per la campionatura dei materiali di produzione si dovranno rispettare le indicazioni richieste dal fornitore, che sono contenute nella banca dati IMDS, e registrare i dati elaborati nei documenti per la prima campionatura. Senza l'indicazione di questi dati non sarà possibile l'autorizzazione della prima campionatura da parte di Autotest.

18. Forza maggiore

18.1 La forza maggiore, le lotte sindacali, i disordini, le misure amministrative di sicurezza e i restanti eventi imprevedibili, ineluttabili e gravi dispenseranno i partner contrattuali, per la durata del problema e per l'entità dei loro effetti, dagli obblighi di prestazione. Ciò sarà valido anche nel caso in cui questi eventi intervengano in un momento in cui il partner contrattuale coinvolto è in ritardo con le forniture. I partner contrattuali saranno tenuti, in modo ragionevole, a fornire immediatamente le informazioni richieste e ad adeguare i propri obblighi alle condizioni modificate secondo la buona fede.

18.2 Durante il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni da parte del fornitore Autotest avrà, in conformità alle circostanze riportate all'articolo 18.1, il diritto a:

a) acquistare le merci sostitutive da altre fonti disponibili, per cui le quantità ordinate verranno ridotte in base al numero delle merci sostituite;

b) esortare il fornitore a fornire le merci sostitutive da altre fonti disponibili nelle quantità e nei termini di consegna, che Autotest fisserà anticipatamente, ai prezzi stabiliti nel contratto di fornitura.

Se il ritardo dovesse superare i 30 giorni, Autotest potrà rescindere dal contratto senza alcuna responsabilità nei confronti del fornitore o senza l'obbligo di acquistare le materie prime, le merci non finite o finite, conformemente agli articoli 14.1 e 4.1 delle presenti Condizioni di Acquisto Generali.

19. Riservatezza - Pubblicità

19.1 Il fornitore consentirà ad Autotest di memorizzare e di utilizzare i dati che fanno riferimento alla sua azienda. Questi verranno, in ogni caso, trattati in via strettamente confidenziale secondo i principi di correttezza, conformemente alla legge. I dati verranno registrati, organizzati e conservati in archivi in formato elettronico e/o cartaceo. L'utilizzo dei dati avverrà per motivi amministrativi e statistici, per l'adempimento degli obblighi contrattuali e legali, nonché per l'aggiornamento dei dati principali di tutte le persone fisiche o giuridiche che intrattengono dei rapporti contrattuali con Autotest.

19.2 Il fornitore sarà tenuto a trattare in via strettamente confidenziale tutti i documenti commerciali o tecnici, le informazioni oppure i dati, che sono stati a lui resi accessibili durante la collaborazione contrattuale con Autotest; in particolare si obbliga a non inoltrarli a terzi oppure a sfruttarli in modo diverso da quanto previsto, a utilizzarli soltanto per gli adempimenti contrattuali e a metterli a disposizione solamente di persone e collaboratori esclusivamente per adempimenti contrattuali. Ciò non sarà valido nel caso in cui si tratti di fatti noti, provati ed evidenti.

19.3 Il fornitore potrà pubblicizzare, soltanto dopo previa autorizzazione scritta da parte di Autotest, il rapporto commerciale esistente tra le Parti. Il fornitore non potrà utilizzare la ragione sociale oppure il marchio di Autotest senza previa autorizzazione scritta di Autotest.

20. Subfornitori - Divieto di cessione - Compensazione tramite il fornitore

20.1 Ai subfornitori potrà essere assegnato un incarico da parte del fornitore soltanto dopo l'approvazione esplicita, previa e scritta, di Autotest. Anche un eventuale cambio dei subfornitori potrà avvenire soltanto dopo l'approvazione esplicita, previa e scritta di Autotest.

20.2 L'assegnazione di un incarico ad un subfornitore dopo il conferimento di un mandato/la stipulazione del contratto, oppure il cambio di un subfornitore renderà necessaria una nuova prima campionatura di merce da parte di Autotest. I costi risultanti da ciò saranno a carico del fornitore. Se verranno soddisfatti i requisiti di qualità, Autotest non potrà ingiustamente negare il suo consenso per l'assegnazione di un incarico ad un subfornitore o per la sua sostituzione.

20.3 Il fornitore non avrà diritto di cedere crediti derivanti dal contratto di fornitura.

20.4 Il fornitore potrà dichiarare soltanto la compensazione di quei crediti che sono incontestati o che sono stati accertati essere legalmente validi.

21. Disposizioni generali

21.1 Nel caso in cui non sia stato diversamente concordato nel contratto di fornitura per quanto concerne la sua interpretazione e tutte le eventuali controversie sarà valido il diritto del paese nel quale si trova la sede legale dell'acquirente. Si escludono espressamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in merito ai contratti, all'acquisto di merci internazionali (diritto di acquisto UN) e alle relative norme sui conflitti legislativi del diritto privato internazionale. Autotest e il fornitore convengono sul fatto che tutte le eventuali controversie in relazione ad un contratto di fornitura debbano avere quale unico foro competente la sede legale di Autotest. Inoltre Autotest avrà diritto ad intentare un'azione contro il fornitore anche presso i tribunali competenti dove il fornitore ha la sede legale.

21.2 Se una disposizione delle presenti Condizioni di Acquisto Generali dovesse essere annullata, inefficace oppure inattuabile, allora questa disposizione annullata, inefficace oppure inattuabile dovrà essere sostituita da una disposizione efficace oppure attuabile che si avvicini il più possibile all'effetto economico della clausola annullata, inefficace oppure inattuabile. Le restanti disposizioni di acquisto generali resteranno, in ogni caso, totalmente in vigore ed efficaci.

21.3 Se in un qualsiasi momento una Parte dovesse richiedere all'altra Parte di rinunciare all'osservanza di una delle disposizioni del contratto di fornitura, in tal caso, il diritto di pretendere una tale osservanza in un momento successivo, resterà invariato. La rinuncia di una Parte alla rivendicazione di una violazione contro una disposizione del contratto di fornitura non rappresenterà inoltre una rinuncia alla rivendicazione di una successiva violazione contro la stessa disposizione oppure contro un'altra disposizione.

21.4 Tutte le modifiche apportate richiederanno la forma scritta e dovranno essere sottoscritte dal fornitore e da "Autotest", sempre che ciò non sia stato diversamente stabilito nel contratto di fornitura. Questo vale anche in caso di modifica della forma scritta del presente articolo.

22. Parti integranti delle presenti Condizioni di Acquisto Generali

Ulteriori parti integranti delle presenti Condizioni di Acquisto Generali sono:

- Le regole comunicate da Autotest per la stipula del contratto;
- L'Accordo sulla garanzia della qualità da parte di Autotest

Queste dovranno essere di volta in volta considerate parte integrante del contratto ed essere osservate e rispettate dal fornitore.

Appendice alle Condizioni di Acquisto Generali del Gruppo Autotest

Normative particolari per la Germania

Le normative particolari per la Germania sono riportate nell'appendice alle Condizioni di Acquisto Generali del Gruppo Autotest e valgono per gli ordini che verranno conclusi da Autotest Eisenach GmbH in Germania.

Nella misura in cui verranno effettuate delle modifiche alle Condizioni di Acquisto Generali negli articoli successivi, queste avranno la precedenza sulle Condizioni di Acquisto Generali. Tutte le restanti disposizioni delle Condizioni di Acquisto Generali resteranno invariate.

21. Disposizioni generali

L'articolo 21.1 verrà modificato, come qui di seguito riportato:

21.1 Per il contratto di fornitura, per la sua interpretazione, per la sua validità e per tutte le eventuali controversie si applicherà il diritto della Repubblica Federale Tedesca. Si escludono espressamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in merito ai contratti, all'acquisto di merci internazionali (diritto di acquisto UN) e alle relative norme sui conflitti legislativi del diritto privato internazionale, per cui sarebbe necessaria l'applicazione di un altro diritto. L'unico foro competente è Eisenach. In caso di azioni intentate da parte di Autotest nei confronti del fornitore, Autotest potrà, a sua discrezione, scegliere anche la sede legale del fornitore quale foro competente.

Normative particolari per l'Italia

I regolamenti particolari per l'Italia rappresentano un'appendice alle Condizioni di Acquisto Generali del Gruppo Autotest e saranno validi per quegli ordini che verranno conclusi da Autotest AG.

Nella misura in cui verranno effettuate delle modifiche alle Condizioni di Acquisto Generali nelle sezioni successive, queste avranno la precedenza sulle Condizioni di Acquisto Generali. Tutte le restanti disposizioni delle Condizioni di Acquisto Generali resteranno invariate.

21. Disposizioni generali

L'articolo 21.1 verrà modificato, come qui di seguito riportato:

21.1 Per il contratto di fornitura, per la sua interpretazione, per la sua validità e per tutte le eventuali controversie si applicherà il diritto della Repubblica Italiana. Si escludono espressamente le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite in merito ai contratti, all'acquisto di merci internazionali (diritto di acquisto UN) e alle relative norme sui conflitti legislativi del diritto privato internazionale, per cui sarebbe necessaria l'applicazione di un altro diritto. L'unico foro competente è Bolzano. In caso di azioni intentate da parte di Autotest nei confronti del fornitore Autotest potrà, a sua discrezione, scegliere inoltre la sede legale del fornitore quale foro competente.

Stato: Dicembre 2011